

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio turismo	turismo@regione.fvg.it produttive@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555972 fax + 39 0432 555953 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 4809/PROTUR del 12/12/2018

Servizio turismo

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPRReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2018) - Approvazione

Il Direttore del Servizio

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni ;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 17 e 21, del DPRReg./0277/Pres./2004, che disciplina le competenze del Direttore di Servizio ;

Preso atto che con l'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, recante "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive", sono state introdotte delle modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni ;

Constatato che l'articolo 71, comma 1, della sunnominata LR 21/2016, sostituisce il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" con il seguente "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale" ;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili ;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i

gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria ;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività ;

Visto l'articolo 144, comma 1, della legge regionale, con cui viene istituito quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo ;

Visti, altresì, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, che richiede la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali dinanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima ;

Tenuto conto inoltre, che l'articolo 147, comma 2, della legge regionale, ha introdotto l'obbligo per le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, di partecipare ai corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale superando gli esami finali per poter svolgere la propria attività, pena la sospensione e la decadenza dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale ;

Considerato altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, commi 1 e 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni ;

Visto l'articolo 148, comma 1, della legge regionale, che demanda ad un successivo apposito regolamento regionale di esecuzione la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica, che quelli relativi all'aggiornamento professionale, come altresì la definizione dei programmi didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d'esame finali dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, come oltremodo sancire la sospensione e la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, finalizzati all'esercizio della medesima professione ;

Visto pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale") e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione ;

Considerati in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, nonché alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice ;

Richiamato l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 2, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, sentite la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area promozione salute e prevenzione e la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Area foreste e territorio, per la formulazione dei prescritti pareri di competenza ;

Vista la richiesta presentata dal Collegio Regionale in data 31 ottobre 2017 (ad prot. n. 24216/Protur di data 31 ottobre 2017), diretta ad ottenere la concessione di un contributo per l'annualità 2018, finalizzato sia alla realizzazione di un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore, che all'effettuazione di un corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, allegando contestualmente le proposte in bozza dei "piani formativi" dei corsi in argomento ;

Vista la successiva nota trasmessa dal Collegio Regionale in data 15 ottobre 2018 (ad prot. n. 27231/Protur/Tur di data 23 ottobre 2018), in cui si chiede di indire tramite specifico singolo "bando" l'effettuazione dell'anzidetto corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore, comunicando altresì le materie di insegnamento e la loro suddivisione oraria, oggetto del programma didattico formativo di riferimento ;

Preso atto che si è provveduto ad approntare il testo in bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'annualità 2018", di seguito denominato "Bando di indizione" ;

Atteso, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo (ad prot. n. 29215/P di data 20 novembre 2018), si sono espresse favorevolmente sul surricordato testo in bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'annualità 2018", sia la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e Corpo forestale, con propria nota datata 30 novembre 2018 (ad prot. n. 29971/A di data 30 novembre 2018), che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area promozione salute e prevenzione, con propria nota datata 5 dicembre 2018 (ad prot. n. 30218/A di data 5 dicembre 2018) ;

Tenuto conto che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore ;

Ritenuto conseguentemente necessario ed indispensabile approvare il testo definitivo del "Bando di indizione" per l'annualità 2018, così come proposto dal Collegio Regionale, e predisposto dalla Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, in quanto

corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006 ;

Decreta

- 1.** Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il testo definitivo del “Bando di indizione per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l’annualità 2018” ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del “Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Il testo definitivo del “Bando di indizione”, di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 3.** I termini e le modalità di presentazione, della “Domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l’annualità 2018” - (“Allegato A” al “Bando di indizione”), sono espressamente specificati nel testo definitivo del medesimo “Bando di indizione”, di cui ai precedenti punti 1. e 2..
- 4.** Di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.

Trieste, data del protocollo

dott. Paolo Delfabro
(firmato digitalmente)

Ma/ma